

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3163 del 02/07/2019
Oggetto	ACQUE DEMANIO IDRICO_ACQUE SUPERFICIALI _TORRENTE MARZENO_PROC RAPPA0592/18RN01 _COMUNE DI FAENZA (RA) LOC. SANTA LUCIA_RICHIEDENTE AZ. AGR. MONTEFIORI E AVVEDUTI USO IRRIGAZIONE AGRICOLA_RINNOVO DI CONCESSIONE ORDINARIA E CAMBIO DI TITOLARITA'
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3246 del 02/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno due LUGLIO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

ACQUE DEMANIO IDRICO  
ACQUE SUPERFICIALI  
TORRENTE MARZENO  
PROC RAPP0592/18RN01  
COMUNE DI FAENZA (RA), LOC. SANTA LUCIA  
RICHIEDENTE AZ. AGR. MONTEFIORI E AVVEDUTI  
USO IRRIGAZIONE AGRICOLA  
RINNOVO DI CONCESSIONE ORDINARIA E CAMBIO DI TITOLARITA'

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i

- procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
  - le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;
  - la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
  - Le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015, 2067/2015 di aggiornamento dei piani di Gestione Distrettuali e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1195/2016 concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica in attuazione dei piani di gestione stessi,
  - la deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
  - la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
  - la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015".
  - le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti la definizione e quantificazione dei fabbisogni ad uso irriguo:, DGR 5 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2254;
  - la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale regionale n. 2258 del 05/03/2010 è stata rilasciata ai sigg. Montefiori Bruno e Matteo, C.F. MNTBRN50C06D458G, l'autorizzazione alla realizzazione di un invaso in loc. Santa Lucia nel comune di Faenza (RA), con contestuale subentro alla concessione di derivazione di acqua pubblica dal corso d'acqua torrente Marzeno in sponda destra, in loc. Santa Lucia del comune di Faenza (RA) precedentemente rilasciata alla Soc Agr Cavassi e Massari con determinazione regionale n. 11468 del 10/09/2007 ad uso agricolo-irriguo, per una portata massima di 55,56 l/s e per un volume annuo complessivo massimo di prelievo pari a circa 60.780,00 mc, in comune

- di Faenza (RA) loc. Santa Lucia, distinto al foglio n. 249, antistante mapp. n.237, con scadenza al 31 dicembre 2015 (pratica RAPPAA0592/10CT01);
- Montefiori Matteo, in qualità di legale rappresentante della ditta Az. Agr. Montefiori e Avveduti, C.F. 00419600390 ha presentato domanda di rinnovo della concessione, con cambio di titolarità e variante non sostanziale (diminuzione dei volumi e della portata massima) in data 14/05/2018, protocollo Arpae n. PGRA/2018/6253 (RAPPAA0592/18RN01);

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata e dalle verifiche effettuate, si evince che:

- la portata massima derivata è pari a 17,00 l/s;
- la quantità d'acqua superficiale richiesta per il riempimento di un vaso per uso irrigazione agricola è pari a circa 44.982 mc/anno;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1;

CONSIDERATO che il prelievo richiesto, essendo stata presentata la domanda in ritardo, è assoggettato al procedimento di nuova concessione ordinaria ai sensi del Regolamento Regionale n. 41/2001;

CONSIDERATO che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra nell'uso irrigazione agricola di cui alla lett. a) dell'art.152, della citata LR 3/99;
- i canoni specifici sono individuati ed aggiornati sulla base dei succitati atti regionali;
- i canoni a partire dall'anno 2017, trattandosi di una concessione ad uso irrigazione agricola, dovranno essere determinati in base a quanto previsto dalla DGR n. 1792/2016 o eventuali atti successivi;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a richiedere la pubblicazione della domanda di derivazione di acqua pubblica sul B.U.R.E.R. e che il relativo avviso è stato pubblicato sul B.U.R.E.R. n.40 del 06/02/2019;
- che nei termini previsti dal predetto avviso non state presentate opposizioni né osservazioni;

PRESO ATTO:

- della nota registrata al protocollo Arpae n. PGRA/2019/0021513 del 08/02/2019, con la quale la Provincia di Ravenna ha trasmesso parere favorevole alla concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente Marzeno, a condizione che vengano rispettate alcune prescrizioni ed in particolare che:

- sia garantito l'effettivo rispetto del DMV nel Torrente con attenzione al mantenimento di un deflusso minimo vitale in grado di consentire anche l'alimentazione di Punte Alberete e Valle Mandiole;
  - sia prevista l'installazione di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi derivati per avviare misure di monitoraggio dei bilanci idrici di bacino;
  - sia indicato ai richiedenti di porre in atto sistemi per il minor spreco dell'acqua derivata;
- della nota del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale assunta a protocollo Arpae con il n. PG/2019/0023287 in data 12/02/2019 con la quale il suddetto Consorzio esprime parere favorevole, dando atto quindi della mancanza di alternative al prelievo;
- della relazione istruttoria della SAC di Ravenna in data 17/07/2018 conservata gli atti della Struttura, che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 2 della deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e per quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta che essendo il risultato della applicazione del metodo ERA A (Attrazione), il parere dell'Autorità di Distretto si intende espresso in modo favorevole ai sensi della deliberazione n.3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;

PRESO ATTO della determinazione n. 995/2019 del Servizio Area Romagna della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con cui si rilascia il Nulla Osta Idraulico per i soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi all'intervento richiesto, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute;

PRESO ATTO che il richiedente ha presentato il disciplinare firmato per accettazione unitamente alle attestazioni dei pagamenti relativi al deposito cauzionale ed al canone;

TENUTO CONTO che ai fini della trasparenza il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;

ACCERTATA la compatibilità del prelievo con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015 dei prelievi che ricadono nel corpo idrico, come da relazione istruttoria agli atti:

- **080300000000 3 ER – Torrente Marzeno– Sezione chiusura: immissione Lamone**  
**STATO chimico BUONO**  
**STATO ecologico CATTIVO**

VALUTATO in specifico che:

- Il corpo idrico di interesse non è in stress quantitativo.

- Si tratta di un rinnovo di derivazione esistente già, quindi, ha già influito sulle condizioni che hanno portato alle valutazioni attuali sullo stato del corpo idrico;
- la valutazione di compatibilità andrà attuata mediante la applicazione del DMV medio pari a 0,21 mc/s nei mesi da maggio a settembre e di 0,33 mc/s nei mesi da ottobre ad aprile come previsto dal Piano di gestione;

ACCERTATO inoltre che per quanto riguarda l'utilizzo della risorsa idrica ad uso irrigazione agricola essendo il prelievo finalizzato ad un comparto irriguo dichiarato complessivo di circa Ha 12.00.00 per actinidia con irrigazione a goccia, con una richiesta di 44.982 mc/annui, la quantità di risorsa richiesta è compatibile per la tipologia di indirizzo complessivo delle colture sulla base dei contenuti della DGR n. 1415/2016;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita e con le prescrizioni contenute nell'atto di concessione e nel relativo disciplinare, la concessione possa essere rinnovata ai sensi del RR 20/11/2001 n. 41;

TENUTO CONTO che fini di trasparenza il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale di Arpa;

DATO CONTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alberto Rebbucci;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento,

## **D E T E R M I N A**

per i motivi indicati in premessa che qui si intendono interamente richiamati:

1. di rinnovare, fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione a derivare acqua pubblica superficiale con procedura ordinaria, diminuzione delle quantità prelevate e cambio di titolarità alla ditta Az. Agr. Montefiori e Avveduti C.F. 00419600390, dal Torrente Marzeno in sponda destra, in località Santa Lucia del comune di Faenza (RA), ad uso irrigazione agricola;
2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 17,00 corrispondente per un volume complessivo annuo di circa mc 44.982 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare di concessione;
3. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2028 in base a quanto previsto dalla delibera di Giunta Regionale n. 787 del 09/06/2014;
4. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione che sostituisce quello approvato con determinazione regionale n. 2258/2010;
5. di stabilire inoltre che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Romagna della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione

- Civile, con determinazione n. 995/2019, di cui verrà consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica dell'atto di concessione;
6. di fissare sulla base della normativa citata in premessa, il canone relativo all'anno 2019 in **€ 183,91**;
  7. di dare atto che sarà cura del richiedente contattare la Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per venire a conoscenza degli importi relativi alle annualità successive al 2019 e di eventuali aggiornamenti o modifiche dei canoni che saranno definite da futuri atti regionali;
  8. di dare conto che in deposito cauzionale è stato versato per € 51,65 in data 02/04/2010 e che pertanto in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che stabilisce l'importo minimo del deposito cauzionale pari ad € 250,00, la differenza versata prima del ritiro del presente provvedimento è stata pari ad € 198,35. L'importo complessivo di € 250,00 verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
  9. di dare atto che, in data 03/05/2018, sono state versate, all'atto della presentazione della domanda di rinnovo, le spese di istruttoria pari complessivamente ad € 195,00;
  10. di dare atto che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;
  11. di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/06 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
  12. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
  13. di dare conto che unitamente alla copia firmata del disciplinare il concessionario ha fatto pervenire alla SAC Ravenna il deposito cauzionale e il versamento delle annualità dei canoni dovuti;
  14. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
  15. che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
  16. di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURER o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli art. 18, 140, 143 e 144 del TU 1775/33.

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
*Dott. Alberto Rebucci*

## **DISCIPLINARE**

**contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione ordinaria di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente Marzeno, sponda destra, in loc. Santa Lucia del comune di Faenza (RA) per uso irrigazione agricola, richiesta dalla ditta Az. Agr. Montefiori e Avveduti C.F. 00419600390 Pratica n. RAPP0592/18RN01**

### **ART. 1**

#### **DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.**

La derivazione avviene mediante opera mobile, posta in sponda destra del Torrente Marzeno, costituita da pompa mobile Caprari mod. MAV15T4, potenza 1,7 kW e diametro del tubo di mandata di mm 125.

Il prelievo è ubicato in comune di Faenza (RA) loc. S.Lucia su terreno distinto nel NCT di detto comune al foglio n.249 antistante mapp. 237, avente le seguenti coordinate UTM\*32 X=730.358 Y=902.900.

La risorsa derivata sarà utilizzata per il riempimento di un vaso di proprietà autorizzato con determinazione regionale n. 2258/2010, per l'irrigazione, con impianto a goccia, di una superficie di 12.00.00 Ha coltivata ad actinidia.

### **ART. 2**

#### **MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE**

Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- portata massima l/s 17,00
- volume annuo circa mc 44.982
- il prelievo di risorsa idrica potrà essere esercitato nei mesi compresi da ottobre a giugno di ogni anno;
- la pompa di prelievo dovrà essere rimossa dal luogo di ubicazione dal 01 luglio al 30 settembre di ogni anno

**Il concessionario deve, comunque, garantire costantemente, a valle del prelievo, il deflusso di una quantità d'acqua pari a pari a 0,21 mc/s nei mesi da maggio a settembre e di 0,33 mc/s nei mesi da ottobre ad aprile, individuata quale "deflusso minimo vitale (DMV)", pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque, a valle del prelievo, uguale o minore rispetto al valore sopra individuato, è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.**

**Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dal Servizio concedente, mediante raccomandata o comu-**



**nicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.**

### **ART.3**

#### **OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

**Il concessionario ha l'obbligo di rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Romagna della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione n. 995/2019;**

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- ◆ titolari della concessione,
- ◆ numero della concessione,
- ◆ scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione del suintestato Servizio. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere di presa nonché della loro manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse.

Le opere di derivazione non possono essere abbandonate senza aver provveduto al ripristino dello stato dei luoghi. Il concessionario è tenuto a comunicare al servizio la cessazione d'uso della derivazione entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la dismissione non alteri la qualità ed il regime del corso d'acqua.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

**Il concessionario è obbligato all'installazione di misuratori, che registrino i volumi derivati, con le caratteristiche di cui alla DGR 2254/2016.**

I dati relativi alle suddette misure registrati nell'anno precedente dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno, al SAC Ravenna, alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici).

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, eventuali interventi di manutenzione o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovranno essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

#### **ART.4**

##### **STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DEI PRELIEVI**

Essendo previsto l'obbligo di installazione di strumenti per la misurazione dei prelievi, nel caso l'utente ne sia sprovvisto deve provvedere alla presentazione entro 3 mesi dalla notifica del presente atto, di un progetto di sistema di misurazione delle portate da installare in corrispondenza del punto di prelievo o lungo il canale di adduzione, con trasmissione al SAC competente delle caratteristiche tecniche.

Entro tre mesi dalla approvazione da parte del SAC del progetto presentato, il concessionario ha l'obbligo di installazione del sistema approvato, ed in particolare deve:

a) mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste;

b) rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo, l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;

c) comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, e i tempi previsti per il ripristino;

d) registrare e trasmettere annualmente i dati dei prelievi irrigui alla Regione secondo le indicazioni che da questa verranno impartite e ad Arpae/Sac.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel disciplinare relativamente all'obbligo d'installazione di idonei strumenti di misura, è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica ai sensi Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica".

#### **ART. 5**

##### **DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE**

La concessione, ai sensi della DGR nr. 787 del 09/06/2014 è **rinnovata fino al 31 dicembre 2028** fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

#### **ART. 6**

##### **CANONE DELLA CONCESSIONE**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia – Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia

fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

## **ART. 7 RINNOVO**

Nel caso in cui il concessionario, al termine della concessione, intenda rinnovarla, dovrà presentare istanza di rinnovo della medesima prima della scadenza naturale, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del R.R. 41/2001 e quindi entro il **31/12/2028**.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Struttura concedente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità che saranno prescritte.

## **ART. 8 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**